



COMUNE di CURINGA
Provincia di Catanzaro

VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

N. 79 DEL 31/05/2017

OGGETTO : *Approvazione schema atto di transazione tra il Comune di Curinga e l'Avv. Serena Perri per il pagamento delle competenze professionali relative al Giudizio Civile n.316/2012 instaurato presso il Giudice di Pace di Lamezia Terme (x Maida) vertente tra Viola Maurizio ed il Comune di Curinga.*

L'anno **DUEMILADICIASSETTE**, il giorno **31** del mese di maggio , alle ore **19,10** nella sala delle riunioni, ubicata nella Sede Comunale, sono stati per oggi convocati i componenti della Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori :

Cognome		Nome	Carica	Presente	Assente
PALLARIA	Ing.	Domenico Maria	Sindaco –	X	
MAIELLO	D.ssa	Patrizia Giovanna	Vice Sindaco	X	
SERRATORE	Stud. Univ.	Barbara Ornella	Assessore	X	
FRIJIA	Per. Agr.	Giuseppe	Assessore	X	
MAIELLO	Geom.	Antonio	Assessore	X	
			Totale	5	0

Partecipa con funzione consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art.97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Rosetta Cefalà.

Il Sindaco, Ing. Domenico Maria Pallaria, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO :

Che con atto di citazione, ritualmente notificato, Viola Maurizio C.F.: VLIMRZ79S30M208H, conveniva in giudizio il Comune di Curinga al fine di ottenere la condanna dell'Ente al risarcimento dei danni subiti in occasione di un sinistro stradale nel quale l'attore rimaneva coinvolto in data 25/02/2010, mentre percorreva, con la propria autovettura Toyota Yaris TG. DT461EY, la strada che porta alla frazione Acconia di Curinga.

Che, al fine di salvaguardare gli interessi e le ragioni dell'Ente, con deliberazione del Commissario Straordinario n.34 del 10/10/2012, assunta con i poteri della G.C., veniva disposta la costituzione in giudizio dell'Ente e, successivamente, il responsabile dell'Area Affari Generali con propria determinazione n. 192 del 16/10/2012, R.G. 375 conferiva l'incarico della difesa del Comune all'Avv. Anna Rita Sorrenti.

Che la causa civile di che trattasi veniva iscritta presso il Giudice di Pace di Maida .al n. 316/2012 del ruolo generale affari contenzioso.

DATO ATTO che il Giudice di Pace di Lamezia Terme (ex Maida) , in relazione alla vertenza *de qua* si è pronunciato in data 13 /04/2015 emettendo la sentenza n. 40/2015.

- **Che** con la predetta sentenza il giudice succitato definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così statuiva:

“a) Dichiara il Comune di Curinga, in persona del Sindaco p.t. responsabile dei danni patiti alla sua vettura da Viola Maurizio;

b) Condanna il Comune di Curinga al pagamento in favore dell'attore della somma di € 7634,04 per i danni subiti;

c) condanna la convenuta P.A., al pagamento delle spese e competenze della presente procedura e che liquida, in € 2925,00 di cui € 145,00 per spese € 2780,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. , e al pagamento della CTU liquidata in € 1473,53.

Che la sentenza di cui trattasi, munita di formula esecutiva, ad istanza dell'Avv. Serena Perri, legale di controparte, veniva notificata all'Ente con nota prot. n. 6926 dell'08/11/2016.

Che in data 4 aprile 2017 con nota prot. 2332 l'Avv. Serena Perri del Foro di Lamezia Terme, con studio in Lamezia Terme, via Reno n.10 , in qualità di legale del Sig. Viola Maurizio, notificava all'Ente atto di precetto con il quale si intimava al Comune il pagamento della complessiva somma di € 8.603,60, oltre interessi e successive ed occorrente;

Che, in pari data, con nota prot. 2333 veniva altresì notificato atto di precetto dall'Avv. Serena Perri , in qualità di procuratore distrattario di se stessa, con il quale si intimava a questo Ente di corrispondere la complessiva somma di € 5.871,86, oltre interessi e successive ed occorrente, a titolo di pagamento delle spese e competenze legali;

Che questo Ente, per le vie brevi, comunicava al predetto legale la disponibilità a definire bonariamente la questione insorta in esito alla sentenza n.40/2015 sopra menzionata ed ai pedissequi precetti proponendo la stipula di un accordo transattivo ai sensi dell'art. 1965 del Codice Civile.

RILEVATO che, al fine di addivenire ad una definizione amichevole della posizione debitoria dell'Ente e di evitare procedure esecutive con inevitabile aggravio di spese, sono intervenute trattative tra le parti in esito alle quali tra il Comune di Curinga ed il professionista si è convenuto di procedere alla liquidazione del debito mediante il seguente accordo transattivo:

Il Comune di Curinga, a saldo, stralcio di ogni e qualsivoglia pretesa in relazione alla sentenza n.40/2015 ed ai pedissequi precetti come sopra indicati, s'impegna a versare in esito alla stipula dell'atto di transazione le seguenti somme:

- euro 7.634,04 a titolo di pagamento della sorte capitale, con rinuncia di controparte agli interessi ed alle competenze del precetto;

- euro 2780,00, oltre accessori di legge, per un importo complessivo lordo di euro 3.527,26 a titolo di pagamento delle spese e competenze legali, con rinuncia da parte del legale di controparte alle spese esenti pari ad euro 145,00, alle competenze del precetto, pari ad euro 135,00, ed alle spese generali, pari ad euro 437,25;

- euro 1.473,53 a titolo di rimborso della CTU già anticipata dalla controparte in corso di causa;

e, pertanto, in totale euro 12.364,83, a fronte di 14.475,46, con un risparmio complessivo per l'Ente di euro 2.110,63.

- a fronte dell'accettazione di controparte della rideterminazione degli importi richiesti in esecuzione della sentenza di cui trattasi, l'Ente s'impegna, altresì, a garantire certezza sui tempi di pagamento concordati con la controparte in n.3 rate di eguale importo alle seguenti scadenze: 20 luglio, 20 settembre e 20 novembre 2017.

RICHIAMATO l'art. 1965 del Codice Civile il quale definisce la transazione come il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già cominciata o prevengono un contenzioso che può insorgere tra di loro.

DATO ATTO che la proposta transattiva sopra descritta appare pienamente conforme all'interesse pubblico del Comune che, in caso di prosieguo del contenzioso, sarebbe esposto ad affrontare ulteriori spese.

APPURATO pertanto, in relazione all'istruttoria effettuata che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legittimamente alla stipulazione di un accordo transattivo (Corte dei Conti, Sez.II, sent. Del 10 gennaio 2005), essendo valutabili, *ictu oculi*, sia i reali termini del compromesso che la congruità delle condizioni poste in essere. In particolare, nella fattispecie in esame, le reciproche concessioni sono identificabili, per quanto riguarda la controparte, nella riduzione delle proprie pretese economiche e nella rinuncia alla prosecuzione dell'azione esecutiva intrapresa, alla condizione che l'Ente garantisca certezza sui tempi di pagamento delle somme derivanti dal presente accordo, per quanto riguarda, invece, l'Amministrazione comunale, a fronte della riduzione degli importi da corrispondere alla parte attrice, la definizione bonaria della controversia in atto con il sig. Viola Maurizio appare conveniente in quanto elimina ogni contenzioso che potrebbe, molto verosimilmente, vedere soccombente il Comune con l'ulteriore addebito di spese per interessi di mora e competenze legali.

APPURATO, altresì, che con la transazione in oggetto le parti intendono addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto in sostituzione integrale di quello che si estingue e che, conseguentemente, il Comune, secondo quanto chiarito dalla Corte dei Conti (Sezione Regionale per il Controllo del Piemonte, parere n.4 dell'11 maggio 2007), può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi stessi, senza che possa configurarsi un'ipotesi di debito fuori bilancio (vedi in tal senso anche il parere della Corte dei Conti,

sez. regionale Toscana n.30/P/2008 , il quale chiarisce ulteriormente che la transazione non rientra nella fattispecie dei debiti fuori bilancio).

VISTA l'allegata proposta transattiva e ritenuta meritevole di approvazione.

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai Responsabile d'Area in ordine alla regolarità Tecnica e contabile ex art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.lgs 267/00.

PRESO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione non occorre acquisire il parere del Revisore Unico dei Conti, ai sensi dell'art. 239 lettera b) del Tuel come sostituita dall'art.3, comma 1, lettera o), del decreto legge n.174 del 2012, giusto parere espresso dalla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti Regione Liguria n.5/2014 (in tal senso vedi anche Sezione Regionale di controllo per il Piemonte deliberazione n.345/2013 del 25/09/2013).

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in narrativa:

1. **Di approvare** lo schema di atto di transazione tra il Comune di Curinga ed il sig. Viola Maurizio come sopra meglio generalizzato, teso alla definizione della controversia specificata in premessa che , composto da una premessa e da n.9 articoli, viene allegato sotto la lettera "A" alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. **Di definire** in € 12.364,83 l'importo, omnia comprensivo di spese e competenze legali, occorrente alla definizione della vertenza a saldo, stralcio di ogni e qualsivoglia pretesa da parte del Sig. Viola Maurizio, come rappresentato dell'Avv. Serena Perri, in relazione agli atti giudiziari ampiamente descritti in premessa.
3. **Di dare atto** che, in esito alla sottoscrizione della presente transazione, il sig. Viola Maurizio per il tramite del suo legale, rinuncerà agli atti processuali sopra richiamati ed alle relative azioni ed eccezioni e non avrà più nulla a pretendere per qualsiasi ragione o causa relativa alla sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n.40/2015 ed ai pedissequi precetti notificati in data 8 novembre 2016 ed acquisiti al protocollo rispettivamente con i n.2332 e 2333.
4. **Di dare atto** che la spesa complessiva di € 12.364,83, omnia comprensiva di spese legali, troverà imputazione sul capitolo di bilancio 5900/1 " *pagamento passività esercizi pregressi*" della gestione in conto competenza del bilancio 2017/2019, esercizio 2017 e verrà corrisposta, in esito all'intervenuta rinuncia alla distrazione delle spese del legale di controparte, comunicata per le vie brevi, direttamente in favore del Sig. Viola Maurizio.
5. **Di autorizzare** il Responsabile dell'Area Affari Generali alla sottoscrizione dell'atto di transazione ed a tutti i provvedimenti consequenziali alla presente delibera.
6. **Di rendere** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Allegato "A"

ATTO DI TRANSAZIONE

TRA

Il Comune di Curinga, C.F. 00303930796, rappresentato in questo atto dalla Dott. ssa Rosetta Cefalà, nata a ____ il ____, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Affari Generali, ai sensi e per gli effetti degli articoli 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, nonché in esecuzione della deliberazione di G.M. n. __ del ____

E

Viola Maurizio (C.F.: VLMRZ79S30M208H), nato a ____ il ____, rappresentato ai fini del presente atto dall'Avv. Serena Perri (C.F.:PRR SRN 84 C42 M208K) del Foro di _____, con studio in _____ alla Via _____ n. __,

Premesso:

Che il Giudice di Pace di Lamezia Terme, nella persona del Giudice onorario Avv. Giorgio Feroleto., con sentenza n.40/2015, pronunciata in data 13 aprile 2015, emessa nella causa civile iscritta al n.316 del R.G.A.C., dell'anno 2012, promossa da Viola Maurizio (C.F.:VLMRZ79S30M208H), come rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Serena Perri, contro il Comune di Curinga, avente ad oggetto risarcimento danni, testualmente così decideva: “

“a) *Dichiara il Comune di Curinga, in persona del Sindaco p.t. responsabile dei danni patiti alla sua vettura da Viola Maurizio;*

b) Condanna il Comune di Curinga al pagamento in favore dell'attore della somma di € 7634,04 per i danni subiti;

c) condanna la convenuta P.A., al pagamento delle spese e competenze della presente procedura e che liquida, in € 2925,00 di cui € 145,00 per spese € 2780,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c., e al pagamento della CTU liquidata in € 1473,53.”.

Che la sentenza di cui trattasi, munita di formula esecutiva, ad istanza dell'Avv. Serena Perri, legale di controparte, veniva notificata all'Ente con nota prot. n. 6926 dell'08/11/2016.

Che in data 4 aprile 2017 con nota prot. 2332 l'Avv. Serena Perri del Foro di Lamezia Terme, con studio in Lamezia Terme, via Reno n.10, in qualità di legale del Sig. Viola Maurizio, notificava all'Ente atto di precetto con il quale si intimava al Comune il pagamento della complessiva somma di € 8.603,60, oltre interessi e successive ed occorrente;

Che, in pari data, con nota prot. 2333 veniva altresì notificato atto di precetto dall'Avv. Serena Perri, in qualità di procuratore distrattario di se stessa, con il quale si intimava a questo Ente di

corrispondere la complessiva somma di € 5.871,86, oltre interessi e successive ed occorrente, a titolo di pagamento delle spese e competenze legali;

Che questo Ente, per le vie brevi, comunicava al predetto legale la disponibilità a definire bonariamente la questione insorta in esito alla sentenza n.40/2015 sopra menzionata ed ai pedissequi precetti proponendo la stipula di un accordo transattivo ai sensi dell'art. 1965 del Codice Civile.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite convengono e stipulano la seguente transazione:

ART.1

La premessa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto transattivo e come tale viene riconosciuta dalle parti.

ART.2

Il Comune di Curinga ed il Sig. Viola Maurizio, come rappresentato nel presente atto, si danno reciprocamente atto che quanto convenuto nella presente transazione è pienamente soddisfacente delle rispettive posizioni e pretese.

ART.3

Le parti come sopra costituite con il presente atto dichiarano di aver risolto e definito in via transattiva ogni questione economica, patrimoniale e giuridica relativa alla sentenza n.40/2015, ed ai pedissequi atti di precetto notificati in data 4 aprile 2017 ed acquisiti al prot. generale dell'Ente in pari data con i n. 2332 e 2333, con i quali si intimava a questo Ente di pagare la complessiva somma di € 14.475,46, oltre spese di notifica ed ogni altra successiva ed occorrente, a titolo di pagamento delle somme liquidate dal Giudice in favore del Sig. Viola Maurizio (precetto prot. 2332) e spese e competenze legali (precetto 2333).

Art.4

Le parti danno atto, inoltre, che la somma che il Comune dovrà corrispondere a titolo di risarcimento danni ed a titolo di spese e competenze del giudizio per effetto della sentenza n.40/2015 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme (ex Maida) e dei pedissequi precetti, come rideterminata in esito alla presente transazione, ammonta complessivamente ad € **12.364,83**.

Art.5

Le parti si danno atto, altresì, che la predetta somma, comprensiva dei compensi professionali dell'Avvocato Perri per l'attività prestata in favore del suo cliente e delle somme a quest'ultimo spettanti e liquidate nel dispositivo della sentenza, successivamente alla sottoscrizione della presente transazione, verrà corrisposta, in esito all'intervenuta rinuncia alla distrazione delle spese del legale di controparte, comunicata all'Ente per le vie brevi, in numero 3 rate di pagamento di eguale importo con scadenza rispettivamente al 20 luglio, al 20 settembre ed al 20 novembre 2017, direttamente in favore del Sig. Viola Maurizio.

Art.6

Il Sig. Viola Maurizio, come rappresentato nel presente atto, dichiara che con la completa ed avvenuta ricezione dell'importo omnia comprensivo di spese legali suindicato, la sua pretesa dovrà intendersi integralmente soddisfatta, dichiarando altresì di non aver null'altro a pretendere a qualsivoglia titolo e/o ragione in relazione alle statuizioni tutte di cui alla sentenza n.40 /2015, agli atti di precetto sopra menzionati e, più in generale, in relazione a tutti i rapporti giuridici, nessuno escluso,

discendenti e/o connessi, alla sentenza sopra ricordata, e di rinunciare, come in effetti rinunciano, agli atti processuali sopra richiamati ed alle relative azioni ed eccezioni.

Art.7

La presente transazione assumerà anche valore di quietanza ampiamente liberatoria per l'Ente solvente all'atto dell'effettivo pagamento.

ART. 8

Le parti firmatarie della presente scrittura danno atto che il mancato rispetto dei termini di pagamento comporterà la risoluzione *ipso iure* del presente atto, senza necessità di compiere ulteriori formalità. In caso di risoluzione del presente atto il sig. Viola Maurizio , per il tramite del suo legale, Avv Serena Perri sarà legittimato a riprendere l'azione esecutiva per il recupero dell'intero credito scaturente dai titoli come sopra specificati.

ART.9

Per quanto non previsto nel presente atto vengono qui richiamate le norme del C.C. dettate in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

F.to:

Avv.to Serena Perri

Per il Comune
Il Responsabile dell'Area Affari Generali
f.to Dott. Rosetta Cefalà

COMUNE DI CURINGA
Provincia di Catanzaro

Proposta di deliberazione per:

Giunta Comunale n.79/2017

Consiglio Comunale

OGGETTO : *Approvazione schema atto di transazione tra il Comune di Curinga e l'Avv. Serena Perri per il pagamento delle competenze professionali relative al Giudizio Civile n.316/2012 instaurato presso il Giudice di Pace di Lamezia Terme (x Maida) vertente tra Viola Maurizio ed il Comune di Curinga.*

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1° del D.Lgs 267/2000
così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.

Curinga, 31/05/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to D. ssa Rosetta Cefalà

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE


Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.

Curinga, 31/05/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Umberto Ianchello

Approvato e sottoscritto

► **Il Presidente**



F. to : Ing. Domenico Maria Pallaria


► **Il Segretario Comunale**

F. to : D. ssa Rosetta CEFALA'

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) e contestualmente è stata trasmessa ai Capigruppo con nota prot.4083 .

Data 23/06/2017



► **Il Responsabile**

F. to D. ssa Rosetta CEFALA'

ATTESTAZIONE


Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 23/06/2017



► **Il Responsabile**

F. to : D. ssa Rosetta CEFALA'

E' copia conforme originale

CURINGA, 23/06/2017

Il Segretario Comunale
D.ssa Rosetta CEFALA'